

Cass. Sez. Un. 25 marzo 2019, n. 8313
OMISSIS

FATTI DI CAUSA

Si legge nella narrativa della sentenza impugnata che, in esito al subentro all'avv. X di altro professionista quale delegato dal giudice dell'esecuzione in una vendita, emersero numerose operazioni di prelievo dai libretti non giustificate, in diverse procedure esecutive. Fu quindi svolta una preistruttoria, fino alla sospensione del procedimento disciplinare, per la contemporanea pendenza di quello penale per gli stessi fatti.

Il procedimento disciplinare fu ripreso nel 2016 e tenne conto della sentenza 24 gennaio/19 aprile 2017, n. 18886, con la quale questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'avv. X contro la sentenza che l'aveva condannato alla pena sospesa di due anni di reclusione per i fatti in questione, qualificati di peculato.

Il Consiglio distrettuale di disciplina inflisse quindi all'odierno ricorrente la sanzione della radiazione dall'albo, in base all'esito del processo penale, nonché alle dichiarazioni dei professionisti che avevano sostituito l'incolpato.

Il Consiglio nazionale forense ha rigettato il successivo appello proposto dall'avv. X. Al riguardo ha anzitutto ritenuto che il mutamento del capo d'incolpazione operato dal Consiglio distrettuale avesse riguardato la sola qualificazione dei fatti contestati.

Nel merito, ha sottolineato che il passaggio in giudicato della sentenza penale delimitava il perimetro del giudizio alla sola valutazione della rilevanza deontologica dei fatti già accertati; sicchè ha reputato adeguata la sanzione applicata rispetto alla gravità dei fatti, anche in considerazione del precedente disciplinare per fatti analoghi.

Contro questa sentenza propone ricorso l'avv. X per ottenerne la cassazione, che ha articolato in cinque motivi e corredato d'istanza

di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, cui non v'è replica.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Infondato è il primo motivo di ricorso, col quale il ricorrente denuncia la violazione di legge o l'eccesso di potere in relazione alla L. n. 247 del 2012, art. 59, lett. d), n. 2, e dell'art. 21, comma 2, lett. b), del regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 adottato dal Consiglio nazionale forense, sostenendo che si sia violato il principio fondamentale di correlazione tra i fatti contestati e la decisione adottata. Ciò perché egli è stato incolpato per la violazione dell'art. 30, comma 4, poi espunto, ma, lamenta, gli è stata inflitta la sanzione in base a una generica violazione dell'art. 30, senza specificazione alcuna del comma rilevante.

Lo stesso ricorrente riconosce, tuttavia, che il Consiglio distrettuale di disciplina, pur espungendo dai capi d'incolpazione il riferimento all'art. 30, comma 4, del nuovo codice deontologico, ha "tenuto ferma la descrizione dei fatti contestati" (pag. 10, secondo capoverso del ricorso).

Nessuna menomazione del suo diritto di difesa si può quindi riscontrare.

1.1.- Le previsioni del codice deontologico forense hanno difatti natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e si possono legittimamente ispirare a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa all'avvocato incolpato in sede disciplinare, è necessario che gli venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il nomen iuris o la rubrica della ritenuta infrazione: il giudice disciplinare è libero d'individuare l'esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in diverse norme deontologiche o finanche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme (Cass.,

sez. un., 7 luglio 2009, n. 15852; 17 gennaio 2012, n. 529; 17 marzo 2017, n. 6967).

2.- Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, col quale l'avv. X si duole della violazione di legge o dell'eccesso di potere in relazione all'applicazione dell'art. 30, del nuovo codice deontologico forense, per la mancata indicazione del comma che si assume violato dall'incolpato.

Ciò perchè l'omessa indicazione del comma è del tutto irrilevante ai fini della specificità dell'incolpazione, a fronte della compiuta descrizione dei fatti, della quale si dà atto anche in ricorso (si legge a pag. 16 del ricorso che "...l'eliminazione dalla contestazione dell'indicazione dell'art. 30 Codice Deontologico, comma 4... non ha modificato... il fatto costitutivo della condotta illecita addebitata all'avv. X, individuata con chiarezza e precisione...").

3.- Inammissibile è poi il terzo motivo di ricorso, col quale l'avv. X lamenta la violazione di legge o l'eccesso di potere in relazione all'applicazione dell'art. 30, comma 5, del nuovo codice deontologico forense, con specifico riferimento all'erronea irrogazione della sanzione della radiazione. Secondo il ricorrente, in particolare, la nullità della sentenza deriverebbe dall'omessa indicazione dell'esatta norma deontologica violata, giacchè il nuovo codice deontologico ha provveduto non soltanto a tipizzare le condotte costituenti illecito disciplinare, ma anche a prevedere per ogni singola condotta una determinata sanzione, indicata nel minimo e nel massimo.

Di là dalla formulazione come deduzione di violazione di legge, difatti, col motivo il ricorrente censura l'apprezzamento della gravità dell'infrazione compiuta dal giudice disciplinare.

Di contro, il potere di applicare la sanzione, adeguata alla gravità e alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale, è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di giudizio di legittimità (vedi, tra varie, Cass., sez. un., 31 luglio 2018, n. 20344).

3.1.- La sanzione inflitta è d'altronde coerente con l'art. 22, comma 1, lett. d), del nuovo codice deontologico forense, che, a proposito della radiazione, la definisce come "...esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dalla legge" e stabilisce che essa "è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, elenco o registro".

E il Consiglio nazionale forense ha fatto appunto leva sulla complessiva gravità dei fatti, sulla reiterazione di essi e sul precedente disciplinare per fatti analoghi per giustificare la legittimità dell'applicazione della sanzione in questione.

4.- Infondato è altresì il quarto motivo di ricorso, col quale l'avv. X denuncia la motivazione apparente della sentenza impugnata, basata a suo avviso su affermazioni inconciliabili.

I fatti indicati nell'incolpazione (consistenti nell'aver effettuato prelievi su libretti senza autorizzazione), anziché inconciliabili, sono corrispondenti alle "plurime appropriazioni di somme di danaro" su cui si fa leva in sentenza; laddove la censura della motivazione concernente la legittimità della sanzione, adeguatamente giustificata in base alle considerazioni che precedono, finisce col risolversi in una denuncia d'insufficiente motivazione, inibita dalla novella dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile *ratione temporis* anche nel giudizio in questione (vedi Cass., sez. un., 29 novembre 2018, n. 30868).

5.- Col quinto motivo di ricorso si eccepisce la prescrizione dell'azione disciplinare in relazione ad almeno tre capi d'incolpazione.

Si fa leva, in particolare, sulla disciplina della prescrizione introdotta dalla L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 56.

L'eccezione, benché nuova, è ammissibile, in quanto non importa indagini fattuali (Cass., sez. un., 11 marzo 2004, n. 5038; 9 ottobre 2013, n. 22956).

Essa, tuttavia, è infondata.

5.1.- Anzitutto, all'ipotesi in esame non è applicabile la L. n. 247 del 2012, art. 56, che è entrata in vigore successivamente alla commissione dei fatti dei quali si discute: e ciò perchè il potere disciplinare sanzionatorio in esame resta insensibile al diritto sopravvenuto più favorevole, per la sua natura amministrativa (Cass., sez. un., 18 aprile 2018, n. 9558).

5.2.- Senz'altro, poi, nel caso in esame il termine di prescrizione non era inutilmente decorso quando l'azione disciplinare è stata promossa; anzi, l'azione è stata iniziata addirittura prima che il termine di prescrizione avesse cominciato a decorrere.

Agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare regolata dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 51, occorre infatti distinguere il caso, previsto dall'art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso, previsto dall'art. 44, che ricorre nella fattispecie, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale.

5.2.1.- Nel primo caso, in cui l'azione disciplinare è collegata a ipotesi generiche e a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l'azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto.

Ne consegue che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta

(Cass., sez. un., 9 maggio 2011, n. 10071; 31 maggio 2016, n. 11367).

Il motivo va quindi respinto, poichè, a fronte della sentenza di questa Corte n. 18886/17, l'azione disciplinare proposta nei confronti dell'avv. X è pienamente tempestiva.

6.- Il ricorso va in conclusione rigettato; il che determina l'assorbimento dell'istanza di sospensione che lo correda.

Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.

Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2019